



COMUNE DI BUDRIO
Provincia di Bologna

inviata ai Capigruppo Consiliari

trasmessa al Co.Re.Co.

pubblicata all'Albo Pretorio in data
25/05/2015

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 del 19/05/2015

Adunanza STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - seduta pubblica

OGGETTO: **DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) PER L'ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici** e questo giorno **diciannove** del mese di **Maggio** alle ore **19:00** nella sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

PIERINI GIULIO	P	GOVONI EUGENIO	A
MINARELLI ISACCO	P	VENTUROLI CINZIA	P
BRINI GIANFRANCO	P	GIACON ANTONIO	P
BADIALI DEBORA	P	GHERARDI LUCA	P
SERRA SONIA	P	CARLOTTI GABRIELE	P
ROSSI SIMONA	A	MAZZANTI MAURIZIO	P
DAVALLI ANGELO	P	CARISI LEDA	P
BERSANI CARLO	P	MAINARDI MARCO	A
ORLANDINI VALERIO	P		

Presenti n. : 14

Assenti n. : 3

Sono presenti gli Assessori: Stefano Pezzi, Giovanni Montanari, Loretta Lambertini, Giovanni Zanardi.

Assiste il Segretario Generale D.SSA RITA PETRUCCI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANFRANCO BRINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ANNO 2015**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che per "servizi indivisibili", s'intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali benefici l'intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale;

RILEVATO che la legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014-2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTA la propria precedente deliberazione n 20 del 22 maggio 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – Parte III – Tassa sui servizi indivisibili (TASI), di seguito anche indicato per brevità come “Regolamento TASI”;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 del citato Regolamento TASI, il quale dispone:

“1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.

2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e a tipologia e destinazione degli immobili.

3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

4. Le aliquote della TASI vengono deliberate nei limiti stabiliti dalle norme statali, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio”.

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 678 e 676, art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto previsto dal citato Regolamento TASI è necessario indicare, per l'anno 2015, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente;

RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI, i cui costi sono desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

Servizio indivisibile	Stanziamento 2015
Viabilità	283.750,00
Illuminazione pubblica	519.853,00
Patrimonio	413.216,00
Parchi e ambiente	452.921,00
Servizi cimiteriali	183.952,00
Attività culturali	105.955,00
Impianti sportivi	423.666,94
Politiche giovanili	15.923,00
Manutenzione, utenze, servizio calore plessi scolastici	785.739,50
Interventi socio assistenziali	600.562,00
Polizia Municipale	110.910,00
Totale	3.896.448,44
Gettito TASI presunto	1.880.000,00
Percentuale copertura costo servizi con gettito TASI	48,25%

RILEVATO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo pari ad euro -1.880.000,00;

RITENUTO, nell'ottica di garantire la massima semplificazione negli adempimenti in carico ai contribuenti, di porre a zero l'aliquota per gli immobili diversi dalla abitazione principale, con esclusione delle fattispecie per cui è prevista l'esenzione dall'IMU (immobili merce, fabbricati rurali strumentali, immobili destinati alla ricerca scientifica);

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le aliquote indicate nel dispositivo;

RITENUTO in fase di applicazione del presente tributo di non prevedere detrazioni a favore dell'abitazione principale e di non prevedere altre riduzioni ed esenzioni per le fattispecie indicate all'art. 8 del Regolamento TASI, ed al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti, riservandosi eventualmente la facoltà di prevedere apposite misure di contribuzione economica destinate ai soggetti passivi con minore capacità reddituale, a fini perequativi e di equità fiscale;

VISTO il D.M. 16 marzo 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle

modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO l'art. 1 comma 679 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce vincoli relativi alle aliquote IMU e TASI;

DATO ATTO che con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 47 del 21/12/2013 è stato disposto l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi dall'1/1/2014, attribuendo al Dr. Riccardo Barbaro le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato e Responsabile del tributo per tutti i tributi gestiti;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Economico-Finanziari ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 12/05/2015;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO mette in approvazione il presente testo di deliberazione consegnato ai Consiglieri, comprensivo degli emendamenti emersi in sede di Commissione;

A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

- Presenti n. 14
- Votanti n. 14
- Voti Favorevoli n. 9
- Voti Contrari n. 5 Consiglieri: Antonio Giacon, Luca Gherardi, Gabriele Carlotti (Movimento Cinque Stelle); Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per Budrio).

DELIBERA

1. di stabilire che i servizi indivisibili, e rispettivi costi, alla cui copertura la TASI è diretta sono quelli analiticamente individuati nella parte narrativa della presente deliberazione;
2. di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote d'applicazione della componente IUC - Tassa sui servizi indivisibili (TASI):

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPONIBILI
0,25%	Abitazione principale e relative pertinenze come individuate nel Regolamento TASI , con esclusione degli immobili accatastati in categoria

	A1, A8 e A9 e relative pertinenze in C2, C6 e C7 (già assoggettati ad IMU)
0,25%	<p>Immobili assimilati alla A.P. per Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; • unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Tale esenzione opera esclusivamente nel solo caso in cui il <u>comodatario</u> appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata <u>ad una sola unità immobiliare</u>
0,25%	<p>Immobili assimilati alla A.P. per Legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze

	armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
0,14%	<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce) • immobili destinati alla ricerca scientifica • immobili non produttivi di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle stesse, ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917 del 1986 limitatamente agli immobili strumentali per natura ed utilizzati direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
0,10%	<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
0,00%	<ul style="list-style-type: none"> • area fabbricabile • tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate sopra

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento TASI, nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore;
4. di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente, garantiranno per l'anno 2015 un gettito TASI a copertura dei servizi indivisibili indicati nel presente atto, nella misura stimata del 48,25% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale;
5. di demandare all'Ufficio Tributi Associato dell'Unione Terre di Pianura l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale della presente deliberazione, con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa;

6. di dare atto dell'acquisizione dei prescritti pareri circa il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come si evince dal relativo foglio inserito nella presente deliberazione;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

- | | |
|-------------------|--|
| - Presenti | n. 14 |
| - Votanti | n. 14 |
| - Voti Favorevoli | n. 9 |
| - Voti Contrari | n. 5 Consiglieri: Antonio Giacon, Luca Gherardi, Gabriele Carlotti (Movimento Cinque Stelle); Maurizio Mazzanti, Leda Carisi (Noi per Budrio). |

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – co. 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

**OGGETTO DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ANNO 2015**

VISTO:

si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TRIBUTI ASSOCIATO



Dott. Riccardo Barbaro


Li 18/5/15 _____

**OGGETTO DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L'ANNO 2015**

VISTO:

si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI



Dott. Francesco Palladino

Li 28/5/15

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


GIANFRANCO BRINI



IL SEGRETARIO GENERALE


D.SSA RITA PETRUCCI



Si certifica che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Dec. Leg.vo 267/2000;

[] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'articolo 134 - comma 3 - del Dec. Leg.vo 267/2000.

Budrio, 19/05/2015


IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA RITA PETRUCCI

